



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8347 del Ruolo Generale per l'anno 2020

TRA

in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti

OPPONENTE

E

rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Antonio Pironti, Massimo Laratro
e Domenico Vitale.

OPPOSTA

CONCLUSIONI:

come in atti.

RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente procedimento, la ha
proposto opposizione, ex art. 645 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 2131/2020, emesso dal Tribunale di
Milano in data 23.9.2020, ad istanza della parte opposta, eccependo: 1) Decreto ingiuntivo non
esecutivo. Illegittima apposizione della formula esecutiva. Violazione artt. 642 e 647 cpc. Difetto di
esecutorietà. Violazione art. 475, c.p.c.. Violazione art. 153, disp. attuazione, c.p.c.; 2) Difetto di prova
in forma scritta del credito vantato. Violazione artt. 633 e seguenti, c.p.c.; 3) Difetto di credito certo,
liquido ed esigibile. Difetto assoluto di prova certa. arbitraria applicazione CCNL. Arbitrarietà dei
calcoli operati; 4) Procedimento monitorio. Valore e onorario. Dm 55/2014. Inesatta indicazione delle
spese legali ingiunte; 5) Condotta della lavoratrice. Impedimento all'impiego della lavoratrice.
Impossibilità di preavviso lavoratore. Dimissioni sostanziali. Diritto all'indennità a favore del datore di
lavoro. Carenza di interesse alla pretesa.

Si è costituita in giudizio l'opposta ed ha contestato le avverse pretese, chiedendo la conferma del
credito ingiuntivo.

1. L'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Con riferimento all'eccezione di illegittimità di apposizione della formula esecutiva, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo la parte opposta confermato che il decreto ingiuntivo non era stato emesso provvisoriamente *esecutivo* (come pure evidenziato dal Tribunale all'esito del procedimento di opposizione agli atti esecutivi di cui al R.G. n. 8401/2020; cfr. all. n. 5 al memoria difensiva).
3. Le obiezioni rassegnate dall'opponente in punto di esigibilità dell'indennità di preavviso, invece, non colgono nel segno.

È pacifico tra le parti che la lavoratrice, odierna opposta, già dipendente di _____ e già impiegata nell'ambito dell'appalto del committente _____, sia stata assunta, a far data dall'1.1.2020, dalla società cooperativa _____ quale subentrante nel detto appalto di servizi.

3.1. Secondo le prospettazioni dell'opponente, l'opposta, prima che si fosse proceduto a qualunque cessazione del rapporto di lavoro (con passaggio alle dipendenze della subentrante), "*decideva di fatto e volontariamente di passare a operare per altro datore di lavoro*", impedendo così alla _____ "*qualunque scelta datoriale sul fatto di trattenerla presso di sé, in altra sede di lavoro*" (cfr. pag. 11 del ricorso in opposizione).

Tuttavia, tale ricostruzione dei fatti è smentita:

- dall'assenza di un atto formale di dimissioni della dipendente (che, a norma dell'art. 33 CCNL, abbisogna della forma *scritta*);
- dalla comunicazione di recesso del 3.1.2020 (all. n. 16 al ricorso in opposizione), con cui la datrice dava atto che la risoluzione sarebbe stata inquadrata nel "*Licenziamento per cambio di appalto*" (in aperto contrasto con l'eventualità di dimissioni volontarie della lavoratrice).

Del resto, la sola sottoscrizione di un contratto di lavoro con *altro* datore non implica *ex se* la volontà di risolvere il precedente rapporto, potendo piuttosto rilevare in termini di inosservanza dell'obbligo di fedeltà e, più in generale, di buona fede contrattuale.

È pertanto da escludere che la presente controversia attenga ad un'ipotesi di dimissioni della lavoratrice, dovendosi invece valorizzare la volontà di recesso espressa dalla società opponente nella missiva del 3.1.2020.

3.2. Neppure appare fondata l'eccezione di carenza di interesse sostanziale sollevata dall'opponente, secondo cui la pretesa indennità non spetterebbe alla lavoratrice, per non aver patito alcun danno o perdita economica, e risultando sempre retribuita nel corso del tempo.

Come la Suprema Corte ha già avuto modo di osservare, "*l'art. 2118 c.c. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa, neppure nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva preveda un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante lasciando*

ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante" (cfr. Cass. nn. 24429-24330/2015, 21092/2014, 1148/2014).

Né la circostanza che al primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente segua quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante, vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 c.c. secondo cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso (cfr. Cass. nn. 24429-24330/2015).

Del resto, il nuovo rapporto è pur sempre *nuovo*.

Va altresì sottolineato che, con riferimento al caso di specie, l'opponente non ha inteso allegare che, nell'ambito regolativo del cambio di appalto, vi fosse un'espressa previsione di deroga al pagamento dell'indennità di preavviso spettante ai lavoratori.

Tanto basta per ritenere sussistente il diritto dell'opposta di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso per il rapporto di lavoro intercorso con la società Paxme.

3.3. Le contestazioni sulla certezza e liquidità del credito ingiunto sono prive di pregio.

Infatti, correttamente l'opposta:

a) ha individuato in 30 giorni il termine di preavviso, in applicazione dell'art. 33 CCNL Cooperative Sociali, considerata l'anzianità di servizio superiore ai tre anni e dell'inquadramento nel livello C1 (cfr. comunicazione Unilav all. n. 1 al fascicolo monitorio); sul punto, non sono state sollevate contestazioni specifiche da parte dell'opponente;

b) ha individuato in 26 il coefficiente di calcolo della retribuzione giornaliera; ciò risulta conforme al dettato dell'art. 59 CCNL Cooperative Sociali che, seppur disciplinando le festività, al terzo paragrafo indica il parametro di 1/26 per la "*retribuzione normale di fatto giornaliera*";

c) ha quindi individuato in euro 1.380,21 la retribuzione minima mensile, facendo applicazione dell'art. 76 CCNL Cooperative Sociali, e quindi in euro 53,08 la retribuzione giornaliera (1380,21 : 26), a fronte di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno intercorso tra le parti nel periodo 1.7.2013-31.12.2019;

d) ha quantificato in **euro 1.592,55** la somma *lorda* dovuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, moltiplicando la retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di preavviso (euro 53,08 x 30 giorni).

Il credito può dunque dirsi liquido e siffatta determinazione appare pienamente supportata dalla documentazione prodotta in atti.

4. Non può, infine, darsi seguito alle doglianze dell'opponente in ordine alle spese di lite individuate nella fase monitoria.

Ora, è vero che la tabella n. 8 allegata al D.M. n. 55/2014 fissa, con riferimento ai procedimenti monitori con valore "*da € 0 a € 5.200,00*" (nei quali rientra il caso in esame), l'importo di euro 450,00; ma questo importo viene individuato quale valore *medio*.

Al riguardo, l'art. 4, co. 1, D.M. n. 55/2014 dispone che il giudice *“tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”*.

In tal senso, non può affermarsi *ex abrupto*, come sembra fare l'opponente, che *“le spese legali andavano liquidate in € 450,00, e non in € 550,00”* (cfr. pag. 10 del ricorso in opposizione), poiché l'aumento qui discusso rientra tra i poteri del giudice.

Peraltro, la società opponente si è limitata a sostenere l'inesattezza dell'indicazione delle spese di lite, senza fornire alcun elemento dal quale inferire che l'aumento non potesse comunque giustificarsi.

L'eccezione, allora, si rivela generica e, come tale, deve essere respinta.

5. In definitiva, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato esecutivo.

6. La soccombenza regola le spese di lite.

P.Q.M.

- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che determina in euro 1.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso *ex art. 2* D.M. n. 55/2014.

Milano, 03.02.2021

Il giudice
Franco Caroleo